



D.M. n. 187/2021

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e in particolare, l'articolo 13 rubricato *“Danno biologico”* ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTO il decreto ministeriale del 12 luglio 2000, recante *“Approvazione di <<Tabella delle menomazioni>>; <<Tabella indennizzo danno biologico>>; <<Tabella dei coefficienti>>, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante *“Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”* ed in particolare, l'articolo 1, commi 23 e 24, che ha previsto l'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico prevista dal predetto articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella dell'indennizzo del danno biologico;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 concernente la determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *“Aumento delle indennità”*, ai sensi del quale *“A decorrere dal 2008 in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura dell'8,68%, dell'indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”*;

VISTO l'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”*;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, concernente la rivalutazione del danno biologico per l'anno 2014 e, in particolare, l'articolo 1 rubricato *"Aumento delle indennità"* ai sensi del quale, *"A decorrere dal 2014, in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall'INAIL ai sensi della "tabella danno biologico" di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000"* ed il successivo articolo 2 rubricato *"Ambito di applicazione"* con il quale è previsto, tra l'altro, che l'aumento delle indennità dovute dall'INAIL in applicazione dell'art.1 si aggiunge a quello di cui al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2009;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"* e, in particolare l'articolo 1, comma 303, secondo cui *"Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni sono rivalutati, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'art. 1 commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 (...omissis...)";*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2016 recante *"Attuazione dell'articolo 1, comma 303, legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente la rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000";*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 45 del 23 aprile 2019, recante l'approvazione, per il triennio 2019-2021, nel testo annesso al medesimo decreto di cui fa parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 2 del 9 gennaio 2019, *"la nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale";*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 60 del 25 marzo 2021 che ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dello 0,5%;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice presidente dell'INAIL;

VISTA la delibera n. 204 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 20 luglio 2021, recante *“Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2021”*, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 9 luglio 2021 e la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto medesimo dell'8 aprile 2021, laddove è riportato che *“la variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat, per il 2021, è risultata negativa e pari a -0,3%. Tuttavia, l'art. 1, comma 287, della suddetta legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), ha disposto che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può risultare inferiore a zero. Per quanto evidenziato ne consegue che, con decorrenza 1° luglio 2021, sono confermati i valori delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2020”*;

VISTA la nota n. 218746 del 28 luglio 2021 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTA la nota n. 39974 del 7 settembre 2021 con la quale il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni in merito;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1
(prestazioni economiche)

1. Sono confermati, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2020, di cui alla delibera n. 204 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in data 20 luglio 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 23 SET 2021

Andrea Orlando